

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°22/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che dal 21 al 25 aprile 2012 si svolgerà presso il Porto Doganale di Trieste l'evento espositivo e commerciale "Abitare" organizzato dalla Flash S.r.l. – Agenzia di Pubblicità;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 28 dicembre 2011 e successive integrazioni e modifiche di data 27 gennaio e 12 aprile 2012, dalla Flash S.r.l. – Agenzia di Pubblicità, tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità di alcune aree demaniali marittime e di uso portuale di Riva del Mandracchio e Piazzale Marinai d'Italia nel periodo dal 19 al 27 aprile 2012, per la realizzazione dell'evento sopraccitato;

considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento in argomento;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 5.4. 2012;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle sotto elencate aree demaniali marittime e d'uso portuale indicativamente evidenziate in nero nell'allegata planimetria:

- di Riva del Mandracchio (dall'incrocio con via del Mercato Vecchio),

- di Piazzale Marinai d'Italia (fino al varco - escluso - di F.Venezian),

in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

a) dalle ore 20.00 del 18 aprile 2012 alle ore 08.00 del 19 aprile 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;

b) dalle ore 08.00 del 19 aprile 2012 alle ore 24.00 del 27 aprile 2012, il divieto d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai veicoli dell'organizzazione, a quelli degli espositori (solo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico delle merci), a quelli dell'impresa ed al personale che provvederà al montaggio ed allo smontaggio delle tensostrutture, nonché alle persone autorizzate dalla Società organizzatrice.

1.2 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati,
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso,

- ai veicoli operativi di servizio connessi allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali.

Art. 2 – Nelle aree demaniali marittime di Piazzale dei Marinai d'Italia antistanti la Stazione Marittima indicativamente evidenziate in tratteggio nell'allegata planimetria in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

- a) dalle ore 20.00 del 18 aprile 2012 alle ore 08.00 del 19 aprile 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 08.00 del 19 aprile 2012 alle ore 24.00 del 27 aprile 2012, il divieto d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione, ovvero in concomitanza alle esigenze della Società organizzatrice dell'evento citato in premessa in merito alle attività di allestimento e sgombero per la sua realizzazione.

2.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata, sono consentiti l'accesso e il transito:

- a) ai mezzi autorizzati dalla Trieste Terminal Passeggeri in entrata/ uscita al/dal Molo Bersaglieri - cancello nord - provenienti e diretti dalla/alla viabilità delle Rive;
- b) ai mezzi provenienti dai cantieri operanti presso il comprensorio del Molo Bersaglieri e diretti alla viabilità delle Rive.

2.2 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai seguenti mezzi:

- a) ai pullman (open bus) turistici della Società Sightseeing Open S.r.l.,
- b) ai mezzi destinati alle operazioni di carico e scarico autorizzati dalla Società Trieste Terminal Passeggeri limitatamente per il tempo necessario all'esecuzione delle stesse,
- c) ai mezzi di soccorso, d'emergenza e in servizio di ordine pubblico, ai mezzi di servizio dell'A.P.T. per motivi operativi e di controllo, nonché ai veicoli operativi di servizio connessi allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali,
- d) ai mezzi dell'impresa incaricata dalla Generali S.p.A. per l'allestimento dei banner informativi dell'evento "Assemblea degli Azionisti delle Assicurazioni Generali" del 28 aprile 2012, limitatamente per il tempo necessario all'esecuzione delle stesso

Art. 3 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

3.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n°495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza (ore 20.00 del 18 aprile 2012), come indicato nell'Artt. 1 e 2 lettere a), esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

3.2 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui all'Artt. 1 e 2 lettere b), e nei periodi di allestimento e smontaggio delle strutture presidiarle con l'ausilio del personale di vigilanza autorizzato ad eseguire tale servizio all'interno del comprensorio portuale, sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;


3.3 – durante la permanenza serale e notturna dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa;


- 3.4 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti alla manifestazione e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale della Società organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;
- 3.5 – garantire un servizio di sorveglianza ed assistenza per motivi di sicurezza – avvalendosi del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - all'interno delle area di cui all'Art.2, in coordinamento con la Società Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. e/o con la Società Sightseeing Open S.r.l.;
- 3.6 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), di uso delle fonti termiche in ambito portuale (Ordinanza APT n. 72/2003 e relativo Regolamento), della prevenzione degli incendi, di inquinamento acustico (limiti stabiliti dalla Amministrazione Comunale di Trieste), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;
- 3.7 – provvedere affinché le attrezzature e gli arredi portuali insistenti nelle predette aree, destinati all'ormeggio delle navi, siano sempre raggiungibili e liberi da persone e cose, per le eventuali indispensabili operazioni portuali ad esse collegate;
- 3.8 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come "panettoni" e "new jersey") per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l'organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;
- 3.9 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione nelle aree in argomento;
- 3.10 – riportare allo stato pristino, al termine della manifestazione, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza;
- 3.11 – coordinarsi direttamente con la Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. – concessionario degli stalli di sosta a pagamento presso l'area stessa - per l'attuazione del presente provvedimento ordinatorio di cui al precedente art.3.1;
- 3.12 – osservare sia le prescrizioni le prescrizioni indicate dall'Autorità Portuale con specifica nota di disponibilità allo svolgimento delle attività richieste e relativa Autorizzazione.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso in applicazione del precedente Artt.1 e 2 lettere a), ed ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1161 comma 2 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti in applicazione del precedente Artt.1 e 2 lettere b), rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute.

Trieste, li 16 APR. 2012

Allegata n.1 planimetria.


 Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.
 Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.



PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA A.P.T. 22-2012